

Tirocini Formativi

f) Tirocini formativi e di orientamento



DEFINIZIONE è una misura di politica attiva finalizzata al contatto con lo scopo di acquisire conoscenze e competenze e favorire l'inserimento/reinserimento nel mercato del lavoro.

Permette dunque:

Al giovane:

- di entrare in un ambiente di lavoro;
- di mettersi alla prova;
- di orientare o verificare le sue scelte professionali;
- di acquisire un'esperienza pratica certificata che potrà arricchire il suo curriculum;

All'azienda:

- di conoscere potenziali collaboratori da inserire in futuro nel proprio organico;
- di formarli in modo specifico secondo le proprie esigenze;

Tirocini formativi e di orientamento: le novità della riforma

La Riforma delega il Governo per l'individuazione dei principi fondamentali e dei requisiti minimi, secondo i seguenti principi e obiettivi:

- Revisione della disciplina dei tirocini, anche in relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuale (es. apprendistato);
- Individuazione delle modalità di svolgimento del tirocinio al fine di evitarne un uso distorto;
- Individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza (sanzioni amministrative da 1000 a 6000 euro);
- Riconoscimento di un' indennità congrua non inferiore a 300 euro lordi, se raggiunge il 70% delle presenze mensili (se non versata, applicazione della sanzione da 1000 a 6000 euro) assimilata fiscalmente a reddito da lavoro dipendente, ma non incidente sullo status di disoccupazione.

Tirocini formativi e di orientamento: tipologie

a) **Tirocini formativi e di orientamento**

Soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro 12 mesi dalla data del conseguimento
Durata max 6 mesi

b) **Tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo**

Soggetti inoccupati, disoccupati, in mobilità o in cig, se legati a specifici accordi o percettori di sostegno al reddito*
Durata 12 mesi max

c) **Tirocini di orientamento e/o inserimento o reinserimento al lavoro**

Soggetti con disabilità (l. 68/99), svantaggiati (l.381/91), richiedenti asilo politico o in percorsi di protezione sociale (art. 18 D.L.vo 286/98)
Durata 12 mesi, con possibilità di proroga fino a 24 (per le ipotesi di disabilità ex DPCM del 13/01/200)

d) **Tirocini estivi di orientamento**

Giovani e adolescenti iscritti ad un ciclo di studi, sia che abbiano già assolto all'obbligo scolastico o che siano ancora in obbligo di istruzione/formazione, durante la sospensione dell'attività scolastica
Durata max 3 mesi

n.b. il tirocinio può essere sospeso per malattia, infortunio, maternità che si protragga per un periodo pari o superiore ad un terzo della durata. La sospensione non concorre al computo della durata complessiva

* Se percettori di aa.ss. Il tirocinante non percepisce l'indennità spettante per il tirocinio, ma mantiene l'importo del sostegno al reddito.

Tirocini formativi e di orientamento: enti promotori

- a) Centri per l'impiego
- b) Soggetti autorizzati all'intermediazione (D.L.vo 276/03)
- c) Soggetti accreditati alla attività di intermediazione dalla Regione Siciliana;
- d) Soggetti accreditati dalla Regione Siciliana ai sensi del D.L.vo 276/2003
- e) Istituti di istruzione universitaria abilitati al rilascio di titoli accademici;
- f) Istituzioni scolastiche abilitate al rilascio di titoli di studio aventi valore legale;
- g) Provveditorati agli studi;
- h) Aziende sanitarie locali relativamente ai soggetti che hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale;
- i) comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative purché inseriti nell'apposito Albo Regionale.

N.b. il soggetto promotore ha l'onere di accertare il possesso di tutti i requisiti in capo al soggetto ospitante, anche attraverso acquisizione di specifica dichiarazione, ex. DPR 445/00, che sarà inoltrata al CPI, unitamente alla richiesta di avvio. Ogni ulteriore forma di controllo rimane in capo alle DDTTL.

Ogni soggetto promotore non può attivare più di un tirocinio nei confronti dello stesso tirocinante e per la stessa tipologia, fatta salva la possibilità di prorogare nel caso di specifiche tipologie.

Tirocini formativi e di orientamento: soggetto ospitante

Definizione: sono soggetti ospitanti tutti gli enti pubblici o privati, aziende comprese, presso i quali viene realizzato il tirocinio.

Il soggetto ospitante è tenuto a garantire che le attività del tirocinante siano coerenti con il piano formativo e deve:

- a) essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro;
- b) essere in regola con la normativa di cui alla legge 68/99;
- c) non avere effettuato licenziamenti, esclusa la giusta causa e il giustificato motivo soggettivo, nei dodici mesi precedenti l'attivazione del tirocinio;
- d) non avere fruito di cassa interazioni guadagni, anche in deroga ,per unità produttive equivalenti a quelle del tirocinio.

P.S. Possono essere realizzati più tirocini per lo stesso profilo professionale, ma ogni singolo soggetto ospitante, non può realizzare più tirocini con il medesimo tirocinante.

Il soggetto ospitante può realizzare tirocini nei limiti numerici secondo le previsioni recati dall'art. 68 delle L.R. 9/2013.

Tirocini formativi e di orientamento: chi può accedere- Disciplina Nazionale

Aziende:

- fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato: 1 tirocinante
- con dipendenti a tempo indeterminato da 6 a 19: 2 tirocinanti
- con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato: 10% tirocinanti
- prive di dipendenti a tempo indeterminato, ma con dipendenti a tempo determinato: 1 tirocinante

In caso di irregolarità, il personale ispettivo dovrà riqualificare il rapporto come di natura subordinata e applicare le relative sanzioni.



Tirocini formativi e di orientamento: chi può accedere – Regione Sicilia

Il numero dei tirocinanti che i datori di lavoro possono ospitare contemporaneamente è definito nei limiti numerici di seguito indicati:

- a) Fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato e/o determinato: 2 tirocinanti;
- b) Tra 6 e 20 dipendenti a tempo indeterminato e/o determinato: 4 max;
- c) Più di 21 dipendenti a tempo indeterminato e/o determinato: 20% con arrotondamento all'unità superiore.

n.b. La durata del contratto a tempo determinato deve essere almeno corrispondente alla durata del tirocinio da attivare”.

Rif. normativo: Modifica all'articolo 51 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, in materia di tirocini formativi e Il comma 2 dell'articolo 51 della legge regionale 26 marzo 2002 in L.R. 9/2013 art. 68.

Come stipulare un tirocinio formativo e di orientamento

1. Modalità di attivazione: Convenzione scritta tra soggetto promotore e soggetto ospitante e forma scritta di progetto formativo e di orientamento (contenente obiettivi, finalità, durata, sede, ecc.)
2. Presenza di un tutor aziendale
3. Sottoscrizione di assicurazione e responsabilità civile per ciascun tirocinante
4. Comunicazione obbligatoria

N.B. In caso di irregolarità nella sottoscrizione del progetto di tirocinio o nell'espletazione dello stesso, il personale ispettivo dovrà riqualificare il rapporto come di natura subordinata e applicare le relative sanzioni.



Come stipulare un tirocinio formativo e di orientamento: modalità di attivazione

I tirocini sono svolti sulla base di apposite **convenzioni**, tra soggetti promotori e soggetti ospitanti a cui devono essere allegati i **progetti formativi**, sottoscritti da tirocinante, soggetto ospitante e soggetto promotore, contenenti informazioni su:

- a) Anagrafica (tirocinante, azienda o amministrazione pubblica, soggetto promotore, tutor nominato dal soggetto ospitante e referente nominato dal soggetto promotore)
- b) Elementi descrittivi del tirocinio: tipologia, settore, sede, durata, importo, ecc.
- c) Tipologia di attività svolta dal tirocinante (vd. Progetto formativo)
- d) Diritti e doveri delle parti coinvolte

n.b. per la redazione e attuazione del progetto formativo si deve fare riferimento al Repertorio Regionale dei profili professionali e formativi (D.D.G. n. 3478 del 25/07/2013), in mancanza di rispondenza del percorso formativo con i profili professionali si può fare riferimento alla *nomenclatura e classificazione delle Unità Professionali dell'ISTAT*.

Presenza del tutor

il tutor, responsabile dell'attività didattica e amministrativa, individuato dal **soggetto promotore**, dovrà:

- Collaborare al progetto formativo
- Coordinare e programmare il percorso di tirocinio
- Monitorare l'andamento
- Acquisire da tirocinante elementi in merito all'esperienza svolta, ai fini della prosecuzione del rapporto
- Concorrere alla redazione dell'attestazione finale.

Presenza del tutor

Il tutor aziendale, che è responsabile dell'attivazione e dell'affiancamento del tirocinante durante il periodo formativo, dovrà:

- Favorire l'inserimento del tirocinante
- Promuovere l'acquisizione delle competenze
- Aggiornare la documentazione del tirocinio (es. registro presenze)
- Accompagnare e supervisionare il percorso formativo del tirocinante

Nb. Ogni tutor aziendale può accompagnare fino ad un max di 3 tirocinanti.

Presenza del tutor: dell'ente promotore e del soggetto ospitante

Entrambi i tutor collaborano per:

- Definire le condizioni organizzative e didattiche
- Garantire il monitoraggio delle attività, attraverso modalità di verifica in itinere e a conclusione del percorso.
- Garantire il processo di attestazione dell'attività svolta e le competenze acquisite, che sarà annotata sul libretto formativo del cittadino, a cura del soggetto promotore al raggiungimento del 70% della durata complessiva del percorso; il CPI procederà alla certificazione delle competenze acquisite.

Sottoscrizione di assicurazione e responsabilità civile per ciascun tirocinante

Il soggetto promotore è tenuto a garantire:

- Assicurazione contro gli infortuni presso l'INAIL
- Responsabilità civile verso terzi con idonea compagnia assicuratrice

Nb. La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda o Amm. Pubblica, rientranti nel progetto formativo

Comunicazione obbligatoria

I tirocini formativi, pur non costituendo rapporti di lavoro, sono soggetti alla **comunicazione obbligatoria** da parte del soggetto ospitante (art. 9, comma 2 decreto legge n. 510 dell'1/10/1996 e successive modifiche e integrazioni) e dovranno contenere copia della convenzione e del progetto formativo.

Nb. Sulla trasmissione di queste ultime la Regione Sicilia provvederà a dare comunicazione sulle modalità.

Riferimenti normativi

- Art.11 decreto legge 13 agosto 2011 n.138;
- Legge 196/07;
- Circolare del MLPS del 12/09/2011;
- Nota dell'ass. della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, Regione Sicilia prot. 21519 del 21/09/2011;
- L.R. 9/2013 art. 68.
- Accordo Stato-Regioni, Linee guida in materia di tirocini del 24/01/2013
- D.D.G. n. 3478 del 25/07/2013
- Direttiva applicativa linee guida della Regione Sicilia 43881/US1/2013 del 25/07/2013
- Direttiva applicativa della Regione Sicilia 7006/US1/2014 del 12/02/2014